

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Da: fernando.caldiero@pec.commercialisti.it
Inviato: martedì 28 novembre 2023 13:27
A: Presidente.tribunale Cosenza
Oggetto: PROC.n. 96-1.2023 - RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE - PUBBLICAZIONE SENTENZA OMOLOGA PIANO
Allegati: SENTENZA DI OMOLOGA DEL 27.11.2023.pdf

IL DR.CALDIERO FERNANDO NELLA QUALITA' DI PROFESSIONISTA GESTORE DELLA CRISI DELL'OCC NELLA PROCEDURA ALL'OGGETTO, CHIEDE CORTESAMENTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL TRIBUNALE DI COSENZA www.tribunale.cosenza.giustizia.it DELL'ALLEGATA SENTENZA PER COME ORDINATO DAL SIG. GIUDICE D.SSA FAMILIARI.
GRAZIE
CORDIALI SALUTI

DR.FERNANDO CALDIERO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *si dispone la pubblicazione e come alla deliberazione esemplare -*
Cosenza, *28-11-2023*
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Maria Luisa Mingrone


R.G. n. 96-1/2023



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile**

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE**

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata in data 18.10.2023 da

Miceli Ercole nato a Serra Pedace il 08/09/1958 C.F. MCLRCL58P08I650Z
Porco Serafina nata a Cosenza il 26/02/1958 C.F.PRCSEFN58B66D086I-

visto il proprio decreto del 3.11.2023, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza, ne sia data comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori e che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, ai sensi dell'art. 67 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano ritenute necessarie;

rilevato che in data 27.11.2023 il gestore della crisi ha relazionato che nel termine di legge sono pervenute le osservazioni del creditore Sigla s.r.l. e la precisazione del credito da parte di Marathon SPV srl per € 9.489,98, che per mero errore non era stato inserito nel piano;

preso atto che, in ragione di detta precisazione, il piano è stato modificato, prevedendo la durata di 123 rate mensili, di cui 122 rate da 900,00 euro ed una rata da 370,62 euro, rispetto alle 120 rate previste dal piano precedente, con un esborso totale di **euro 110.170,62** così ripartiti:

- Il pagamento del 100% dei debiti in prededuzione pari ad **€ 7.404,86** in 9 mesi circa a partire dalla data di omologazione;
- Il pagamento del 100% dei debiti con privilegio ipotecario pari ad **€ 60.217,00** in 67 mesi circa a partire dal mese successivo alla data dell'ultimo pagamento dei debiti in prededuzione;

□ Il pagamento del 40 % dei debiti in chirografo pari a € 42.548,87 € in 47 mesi circa, a partire dal mese successivo alla data dell'ultimo pagamento dei debiti in privilegio;

rilevato, quanto alle osservazioni pervenute da Sigla s.r.l., che il creditore contesta la meritevolezza dei debitori sulla base di una ritenuta carenza probatoria della proposta (mancata allegazione delle spese mediche sostenute da Porco Serafina), atte a giustificare l'imprevedibilità della (sopraggiunta) incapacità di adempiere le obbligazioni assunte in capo ai medesimi debitori e del rilievo che, al momento della compilazione e sottoscrizione, in data 8.4.2022, del questionario sul merito creditizio, Miceli Ercole avrebbe dichiarato di *non sostenere alcuna spesa medica per cure mediche proprie o di familiari a carico e di non trovarsi in difficoltà economica e finanziaria*, laddove, solo due mesi dopo la concessione del finanziamento, avvenuta nel giugno 2022, si era rivolto all'Organismo per la composizione della crisi;

ritenuto, nondimeno, che il rilievo di cui sopra non sia tale da poter ricondurre la causa del sovraindebitamento, complessivamente ed unitariamente considerato, ad una condizione di mala fede, colpa grave o frode del debitore, ove si osservi che l'art. 69 C.C.I.I. descrive, quale condizione ostativa all'accesso alla procedura in esame, quella del consumatore *che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode*, cosicché si impone la necessità di valutare la **situazione** di sovraindebitamento nel suo complesso;

rilevato, al riguardo, che, nella specie, il credito di Civetta SPV s.r.l. (per il quale Sigla s.r.l. ha attestato di essere legittimata al recupero) è di € 33.235,00 a fronte di una debitoria complessiva di € 167.972,05, cosicché il comportamento censurato da Sigla s.r.l. non assume rilievo nella prospettiva di una valutazione del sovraindebitamento nel suo complesso;

ritenuto, invero, che la descritta condotta, censurata da Sigla s.r.l., avrebbe potuto assumere valore, sotto il profilo della colpa grave, mala fede o frode del consumatore, solo qualora fosse emerso che una parte significativa dei finanziamenti ottenuti dal predetto fossero stati erogati sulla base di false rappresentazioni della realtà patrimoniale e personale del medesimo e del suo nucleo familiare, sì da poter ritenere che la **situazione di sovraindebitamento**, considerata nella sua complessità, secondo un giudizio evidentemente unitario, fosse ascrivibile a sua colpa grave, mala fede o frode;

ritenuto, in merito alla contestazione ulteriore, inerente la carenza probatoria del piano e della proposta sotto il profilo della mancata allegazione delle spese mediche sostenute per le visite specialistiche del coniuge, che alcuna norma prevede a carico del debitore la necessità di comprovare documentalmente le ragioni dell'indebitamento, essendo previsto soltanto che tali ragioni siano indicate nella relazione dell'OCC (art. 68 comma 2 C.C.I.I.), laddove l'elenco dei documenti da

allegare alla domanda è indicato dall'art. 67 comma 2 e, tra essi, non risultano previste allegazioni documentali delle spese sostenute;

ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica (già positivamente valutata con il decreto succitato) e la fattibilità del piano;

Visto l'art. 70, comma 7, C.C.I.I.

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da

Miceli Ercole nato a Serra Pedace il 08/09/1958 C.F. MCLRCL58P08I650Z

Porco Serafina nata a Cosenza il 26/02/1958 C.F.PRCSEFN58B66D086I-

DISPONE

La trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantotto nell'apposita area del sito web del tribunale di Cosenza.

Si comunichi all'O.C.C. ed ai debitori interessati.

Cosenza, 27.11.2023

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari

